

Allegato A

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
"RICERCA SCIENTIFICA" NELLA REGIONE PUGLIA**

CONVENZIONE

**BANDO "PROGETTI STRATEGICI"
(Deliberazione della Giunta Regionale del 06.08.05, n. 1171)**

CONVENZIONE**TRA**

la REGIONE PUGLIA, di seguito detta "Regione", con sede in Bari Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), legalmente rappresentata da..., in qualita' di ..., a cio' debitamente abilitato;

E

ATS (di seguito indicata come "soggetto beneficiario"), con sede in «CITTA» («Prov»), «Indirizz», rappresentato ai fini del presente contratto dal/dalla «Pers» nato/a a «LuogoNascita» il «DataNascita», in qualita' di «Qualifica» e legale rappresentante, a cio' debitamente abilitato/a;

PREMESSO CHE:

- Con le delibere n. 1458 del 26 /09/2003 e 1531 del 07/10/2003 la Giunta Regionale ha ripartito per settori di intervento , le risorse assegnate alla Regione Puglia dalla deliberazione CIPE (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/1998 triennio 2003-2005). Con le stesse deliberazioni , la Giunta regionale ha individuato tra i settori di intervento il settore Ricerca a cui ha assegnato € 59.000.000,00 delle risorse disponibili ed ha individuato i Responsabili per la sottoscrizione degli Accordi di programma Quadro , tra cui quello sulla Ricerca.
- con deliberazione n. 946 del 7/7/2005, la Giunta Regionale ha preso atto dell'Accordo di Programma Quadro in materia di "Ricerca Scientifica", sottoscritto in data 28/4/2005;
 - in attuazione della linea 1 del suddetto Accordo di Programma Quadro, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1171 del 6/8/2005, ha approvato il bando di evidenza pubblica in materia di Progetti Strategici, pubblicato sul BURP n. 107 del 25/08/05;
 - con atto dirigenziale n. 136 del 2/12/2005 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 30.000.000,00 da destinare ai vincitori del bando sopra citato;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del bando citato, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – ARTI - ha istituito, con decreto del Presidente dell'Agenzia n. 06 del 16 dicembre 2005, una commissione di esperti indipendenti con il compito di assegnare un punteggio ad ogni proposta esaminata;
 - con nota n. 44/APQ/LI/PE.b del 16/03/2006 l'ARTI ha comunicato l'esito della valutazione dei progetti;

- con determinazione n. 55 del 22/03/2006, il Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie ha approvato la graduatoria formulata sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di esperti, provvedendo alla notifica di tale atto ai soggetti interessati;
- L'ARTI ha effettuato la coerenza dei progetti rimodulati, successivamente approvati con determinazione dirigenziale del Settore Industria;

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare ed eseguire le attività descritte nella Domanda di finanziamento e contraddistinte dal codice «**COD1**». Tale Domanda di finanziamento, acquisita agli atti del Settore Programmazione, nel prosieguo denominata "Domanda", costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il progetto approvato non potrà essere modificato incorso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi.

ART. 2: DURATA

Le attività di cui alla Domanda dovranno essere realizzate a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e completate, a pena di revoca del contributo, entro e non oltre trentasei mesi.

Può essere concessa dalla Regione Puglia una proroga, dietro specifica richiesta motivata, unicamente per casi eccezionali, una sola volta, per una durata non superiore al 25% di quella inizialmente prevista.

ART. 3: SOSTITUZIONE COORDINATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

Eventuali sostituzioni del Coordinatore Scientifico e/o di responsabili scientifici delle unità di ricerca devono essere comunicate tempestivamente alla Regione Puglia, che procederà, con le modalità indicate all'art. 7 del bando di gara pubblicato sul BURP n. 107 del 25-8-2005, alla nuova valutazione del progetto. Qualora, a seguito della nuova valutazione, il punteggio assegnato si riduca in misura superiore al 10% rispetto a quello ottenuto in fase di valutazione, il Beneficiario decade dal contributo. Il Beneficiario decade comunque dal contributo qualora la nuova valutazione la posizioni al di sotto del punteggio ottenuto dal primo dei progetti in graduatoria valutati e non finanziati.

ART. 4: IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Per lo svolgimento delle attività di cui alla Domanda la Regione Puglia si impegna a trasferire al soggetto beneficiario un contributo di «**CONTRTOT**» =.

Tale somma, a copertura del 70% dei costi necessari per la realizzazione delle attività specificate in Domanda, costituisce il contributo massimo riconoscibile e, pertanto, per

nessun motivo il soggetto beneficiario potrà richiedere alla Regione Puglia somme aggiuntive a fronte delle attività di cui al presente atto.

Il soggetto beneficiario si impegna ad assicurare un cofinanziamento non inferiore al 30% del totale dei costi ammissibili. Parte del cofinanziamento deve essere sostenuto dalla/e impresa/e aderente/i al progetto in misura non inferiore al 10% dei costi ammissibili.

L'erogazione dell'importo sopra indicato avverrà nei modi e nei termini di cui al seguente articolo 5, mediante emissione di mandato di pagamento da parte di Regione Puglia e con accredito a favore del soggetto beneficiario su:

conto corrente bancario n.
Banca
Via
Città
CAB/ABI/CIN

In deroga a quanto indicato al successivo articolo 5, resta inteso che i tempi di erogazione delle somme a favore del soggetto beneficiario sono comunque condizionati e vincolati all'effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria.

ART. 5: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto da parte della Regione Puglia, sulla base dei costi riconosciuti ammissibili a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità, attraverso:

1. una prima anticipazione, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario ad avvenuta sottoscrizione del presente atto;
2. una seconda anticipazione, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito della presentazione della relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese dalla quale risulti interamente speso l'importo ricevuto a titolo di prima anticipazione;
3. il saldo, pari al 20% (venti per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di verifica di congruità tecnico-amministrativa e sulla base dei costi totali riconosciuti ammissibili.

Nel caso in cui al termine della durata prevista dalla Domanda non sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno l'80% (ottanta per cento), il contributo verrà revocato.

ART. 6: RAPPORTI PERIODICI, FINALE E RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario si impegna a fornire alla Regione relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento del programma segnalando tempestivamente ogni eventuale impedimento alla diligente e puntuale esecuzione degli interventi.

Il soggetto beneficiario, così come specificato al precedente art. 5, al fine di ricevere la seconda anticipazione, deve trasmettere alla Regione Puglia una relazione tecnica intermedia riportante le attività svolte ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto attestante i costi sostenuti.

Il rendiconto dei costi sostenuti dovrà essere analitico, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, dovrà essere redatto riproducendo le singole voci di spesa ammesse a contribuzione e dovrà essere corredato delle copie dei giustificativi di spesa rendicontati e dei relativi atti di liquidazione.

Il rendiconto dovrà includere dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario, con la quale si attesti che i singoli importi rendicontati sono stati effettivamente sostenuti con i pagamenti ivi indicati e che le spese sostenute non sono state rimborsate, né richieste a rimborso, neanche parzialmente, ad altri soggetti pubblici.

A conclusione delle attività e nel termine massimo di novanta giorni a decorrere da tale data, il soggetto beneficiario dovrà presentare alla Regione Puglia il rapporto finale, riportante le attività svolte ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto finale attestante i costi sostenuti. Il rapporto finale deve consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione tecnico/economica degli obiettivi e dei risultati ottenuti.

Il rendiconto dei costi sostenuti dovrà essere analitico, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere redatto riproducendo le singole voci di spesa ammesse a contribuzione e dovrà essere corredato delle copie dei giustificativi di spesa rendicontati e dei relativi atti di liquidazione.

Il rendiconto dovrà includere dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario, con la quale si attesti la data di completamento dell'attività e che i singoli importi rendicontati sono stati effettivamente sostenuti con i pagamenti ivi indicati e che le spese sostenute non sono state rimborsate, né richieste a rimborso, neanche parzialmente, ad altri soggetti pubblici.

La documentazione tecnico-amministrativa, sia per la dimostrazione della fase intermedia di avanzamento lavori che per la rendicontazione finale di chiusura attività, dovrà essere redatta in conformità alla modulistica presentata dalla Regione Puglia al soggetto beneficiario.

ART. 7: COSTI AMMISSIBILI A RENDICONTO - DETERMINAZIONE ED EVENTUALE RIDUZIONE DEL SALDO

I costi ammissibili a rendiconto sono quelli indicati dall'allegato al presente atto denominato "Criteri per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili".

Qualora il rendiconto finale presentato dal soggetto beneficiario registri un totale inferiore all'importo di cui alla Domanda, il saldo del contributo, di cui all'art. 5, sarà

corrispondentemente ridotto e non potrà superare il 70% di quanto effettivamente rendicontato ed accettato.

Nel caso in cui la quota di cofinanziamento da parte dei privati risulti inferiore al 10%, il contributo verrà ridotto in modo tale da garantire le proporzioni tra quote di partecipazione effettiva dei privati e contributo pubblico.

ART. 8: AUTONOMIA DELLE PARTI

Il soggetto beneficiario riconosce che qualsiasi impegno o responsabilit  comunque assunti nei confronti di terzi faranno esclusivamente carico al soggetto beneficiario stesso. La Regione Puglia rimane del tutto estranea ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal soggetto beneficiario, il quale manleva la Regione Puglia stessa da ogni responsabilit  per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonch  da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente contratto.

ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al soggetto beneficiario di cedere in tutto o in parte il presente contratto a soggetti esterni o anche ad organismi collegati o controllati.

ART. 10: MONITORAGGIO, VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI

La Regione Puglia provveder  all'attivit  di monitoraggio e valutazione del progetto e dei risultati scientifici conseguiti, nonch  di verifica sull'esatto adempimento degli obblighi posti a carico del soggetto beneficiario in riferimento al presente atto, ivi compreso l'esame della rendicontazione finale.

Con le medesime modalit , la Regione Puglia, a seguito del ricevimento della documentazione di chiusura attivit , proceder  alla verifica di congruit  tecnico-amministrativa delle attivit  svolte e, quindi, alle verifiche ispettive finali di controllo tecnico-amministrativo degli interventi realizzati ammessi all'agevolazione esaminandone la rendicontazione.

E' facolt  della Regione Puglia richiedere ogni ulteriore documentazione, chiarimento e/o rendicontazione intermedia, per tutta la durata delle attivit  previste dal progetto.

A tal fine il soggetto beneficiario si obbliga a consentire l'accesso degli incaricati della Regione Puglia a tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, alle proprie scritture contabili, ai locali e le sedi in cui si svolgono le attivit  e a quant'altro si renda necessario.

Inoltre, il soggetto beneficiario si obbliga a fornire con le modalit  ed i tempi all'uopo dalla Regione Puglia indicati, i dati necessari al monitoraggio della spesa.

Infine,   fatto obbligo al soggetto beneficiario, pena la decadenza dal contributo, dare completo ed esauriente riscontro ad eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle stesse.

Il soggetto beneficiario dovr  mantenere il possesso dei beni ammessi ad agevolazione per 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del saldo e dovr  inoltre custodire per lo

Il soggetto beneficiario dovrà mantenere il possesso dei beni ammessi ad agevolazione per 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del saldo e dovrà inoltre custodire per lo stesso periodo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

ART. 11: RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Alla Regione Puglia e' riservata la facolta' di sospendere l'erogazione del contributo, allorché la realizzazione delle attività non proceda nei tempi e con le modalità previste nella Domanda e nella presente convenzione.

Alla Regione Puglia e' riservato il potere di risolvere la presente convenzione nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al presente atto, quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e norme di buona e corretta amministrazione.

A tal riguardo le parti, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., convengono, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nel presente contratto sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali, in conseguenza esso si intenderà risolto di diritto della convenzione in caso di inadempimento, in caso di grave ritardo del soggetto beneficiario o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti.

Il contratto si risolverà di diritto su semplice comunicazione della Regione Puglia, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, effettuata con lettera raccomandata al soggetto beneficiario, sia rimasta senza effetti decorsi giorni quindici dalla sua ricezione.

In caso di risoluzione, la concessione del contributo verrà revocata e il soggetto beneficiario sarà tenuto a ripetere le somme eventualmente ricevute a titolo di anticipazione maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 (cinque) punti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da quei comportamenti del soggetto beneficiario che hanno provocato la risoluzione contrattuale.

La Regione Puglia potrà inoltre recedere dal contratto qualora, nel corso delle attività contrattuali emerga l'impossibilità, anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario, di conseguire gli obiettivi di cui alla Domanda.

Il recesso sarà esercitato mediante comunicazione scritta ed avrà effetto immediato a partire dal momento del suo ricevimento da parte del soggetto beneficiario.

In caso di recesso verranno riconosciuti al soggetto beneficiario i costi effettivamente sostenuti sino alla data in cui il recesso viene esercitato.

ART. 12: REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli oneri di cui al presente atto e quelli di registrazione sono a carico del soggetto beneficiario.

ART. 13: RINVIO A NORME

Le dichiarazioni citate ai precedenti articoli sono da intendersi rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Si intendono applicate al presente atto le norme regionali, nazionali e comunitarie in tema di disciplina degli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.

ART. 14: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia le Parti convengono la competenza esclusiva del Tribunale di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto in data

REGIONE PUGLIA

....
....

«Denom»
«Qualifica»
«Pers»

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano ed accettano specificamente le condizioni di cui agli artt.:

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 3: SOSTITUZIONE COORDINATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

ART. 4: IMPORTO DEL CONTRIBUTO

ART. 5: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 6: RAPPORTI PERIODICI, FINALE E RENDICONTAZIONE

ART. 7: COSTI AMMISSIBILI A RENDICONTO - DETERMINAZIONE ED EVENTUALE RIDUZIONE DEL SALDO

ART. 10: MONITORAGGIO, VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI

ART. 11: RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14: FORO COMPETENTE

Letto, confermato e sottoscritto in data

«Denom»
«Qualifica»
«Pers»

Il presente allegato è composta da n. 8 pagine

Il Dirigente del Settore Industria
Dot. Raffaele Matera

